

# Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

PROT. N. 0003486/URB

FASCICOLO 2560

Venezia, 31 OTT. 2017

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica denominato "Piano del Piave" nel comune di Jesolo. Richiesta parere.

Alla Regione del Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV  
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio  
30121 - VENEZIA

[invio tramite pec:  
[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)]

e, p.c. Al Comune di Jesolo

[invio tramite pec: [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)]

Si corrisponde alle note di Codesta Amministrazione prot. n. 404547-405653-405697-405712 del 28.09.2017 con la quale si chiedeva alla Scrivente di esprimere il proprio parere in merito alla proposta individuata in oggetto, comunicando quanto segue.

Dalla documentazione trasmessa si rileva che l'obiettivo del Piano particolareggiato risulta essere l'individuazione dei tratti di sponda, in destra del fiume Piave, dove sia possibile installare nuove bilance, pontili e attracchi, in accordo con i piani sovraordinati vigenti.

Le aree indicate dal P.U.A. per la localizzazione delle sopradette strutture sono perimetrare dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI-4bacini), approvato con DPCM 21.11.2013, come aree fluviali a cui sono applicabili gli artt. 8 e 13 delle Norme di Attuazione, attualmente vigenti (e visionabili al link [http://pai.adbve.it/PAI\\_4B\\_2012/relazione/norme\\_Atтуazione\\_PAI\\_4bacini.pdf](http://pai.adbve.it/PAI_4B_2012/relazione/norme_Atтуazione_PAI_4bacini.pdf)).

In particolare il comma 4 dell'art. 8 dispone che "al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali" tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:



- mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolando e comunque non impedendo il normale deflusso delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata, nonché a valle o a monte della stessa;
- non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

Più specificatamente l'art. 13, al comma 3 dispone che nelle aree fluviali *"gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità"*, nonché *"è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 ... la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione..."*.

Oltre a ciò si richiamano gli indirizzi della pianificazione di bacino contenuti nel *Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave* (P.S.S.I.P.), approvato con D.P.C.M. 2.10.2009, il quale dispone - all'art. 13, comma 1 - che *"...le istanze per conseguire qualsiasi concessione per l'utilizzazione di superfici demaniali, ricadenti all'interno degli argini o in loro fregio, possono essere assentite per un massimo di anni sei..."* e - al comma 2 - *"Nell'atto di concessione deve essere specificato che allo scadere di detto periodo la concessione può non essere rinnovata..."*.

Detto Piano, infatti ha previsto interventi di manutenzione e di ricalibratura del tratto terminale, che per la loro eventuale realizzazione non possono trovare impedimento per la presenza di manufatti simili a quelli previsti dal Piano in oggetto.

Tali interventi, inoltre, sono stati ricompresi anche nel documento di cui alla Direttiva 2007/60/CE, recentemente approvato con DPCM 27 ottobre 2016.

Pertanto, il P.U.A. di cui all'oggetto, dovrà, ai fini della compatibilità con la pianificazione di bacino, conformarsi ai dispositivi normativi sopra richiamati.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco Baruffi

Responsabile del procedimento

Francesco Baruffi - francesco.baruffi@adbve.it - 041.3096987

Responsabile dell'istruttoria

Giorgio Gris - giorgio.gris@adbve.it - 041.3095902

E.Miriam Ballerin - miriam.ballerin@adbve.it - 041.3194278

VdA\_Jesolo\_PP\_PianodelPiave